



Città di Feltre

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI

(Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 27 del 22.03.2010;
revisionato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28.02.2011)

INDICE

Città di Feltre.....	1
INDICE.....	2
TITOLO I – PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Capo I - Principi Generali.....	4
Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....	4
Art. 2 - Adeguamento a norme nazionali e/o regionali.....	4
Art. 3 - Definizioni.....	4
Art. 4 - Classificazione rifiuti.....	5
Art. 5 - Rifiuti non soggetti alle norme del presente Regolamento.....	5
Art. 6 - Condizioni generali per l'esercizio del servizio.....	5
Art. 7 - Informazione all'utenza.....	5
Capo II - disposizioni generali.....	6
Art. 8 - Area di espletamento del servizio.....	6
Art. 9 - Aree escluse dal servizio.....	6
Art. 10 – Centro di Raccolta.....	6
Capo III - Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.....	7
Art. 11 - Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.....	7
Art. 12 – Criterio qualitativo per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani e per il conferimento al pubblico servizio.....	8
Art. 13 - Criterio quantitativo per il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio.....	8
Art. 14 - Procedure di accertamento.....	9
Art. 15 - Esclusioni.....	10
Capo IV – Rifiuti speciali assimilati.....	10
Art. 16- Convenzioni per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti speciali assimilati tramite il servizio pubblico.....	10
TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.....	11
Capo I – Rifiuti urbani e speciali assimilati non oggetto di raccolta differenziata.....	11
Art. 17 - Generalità.....	11
Art. 18- Raccolta rifiuti urbani interni e rifiuti speciali assimilati.....	11
Art. 19– Raccolta dei rifiuti solidi urbani ingombranti.....	11
Art. 20– Conferimento nei cassonetti di rifiuti indifferenziati (secco non riciclabile).....	12
Capo II Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati.....	12
Art. 21- Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati.....	13
Art. 22- Raccolta differenziata di carta e cartone e raccolta multimateriale (vetro-lattine, vetro-plastica, plastica-lattine).....	13
Art. 23 – Raccolta differenziata di fusti e cassette di plastica.....	14
Art. 24- Raccolta differenziata dei beni durevoli.....	14
Art. 25 - Raccolta pile, farmaci, T/F, neon, vernici, solventi, imballaggi pericolosi, accumulatori al Piombo. .14	14
Art. 26– Raccolta differenziata dei materiali ferrosi.....	14
Art.27 – Raccolta differenziata di pneumatici usati.....	15
Art. 28– Raccolta differenziata di oli minerali e vegetali esausti.....	15
Art. 29- Raccolta differenziata della frazione organica.....	15
Art. 29.1– Obbligo del compostaggio domestico.....	15
Art. 30 - Raccolta differenziata della frazione verde delle ramaglie.....	16
Art. 31– Raccolta differenziata del legno.....	16
Art.32 - Raccolta differenziata del vestiario in disuso e degli stracci.....	16
Art. 33 – Raccolta differenziata di toner e cartucce esauste.....	16
Art. 34 - Raccolta e recupero di inerti da piccole demolizioni ed attività edilizie domestiche.....	16
Capo III -Rifiuti urbani provenienti dallo spazzamento e dal rinvenimento stradale o in altri siti pubblici (rifiuti esterni).....	17
Capitolo I – Igiene Urbana.....	17
Art. 35 – Spazzamento e rinvenimento stradale.....	17
Art. 36 - Installazione e uso dei cestini porta rifiuti.....	17
Art. 37- Altri servizi di pulizia.....	17
Art. 38 - Pulizia dei contenitori.....	17
Art. 39 – Smaltimento rifiuti scaricati abusivamente.....	18
Capitolo II - Obbligo dei privati.....	18

<u>Art. 40 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati di proprietà privata.....</u>	<u>18</u>
<u>Art. 41 - Aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti, manifestazioni.....</u>	<u>18</u>
<u>Art. 42 - Carico, scarico e trasporto di merci e materiali.....</u>	<u>18</u>
<u>Art. 43 - Obblighi diversi.....</u>	<u>19</u>
<u>Art. 44 - Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche.....</u>	<u>19</u>
<u>Art. 45 - Pulizia delle aree adibite a spettacoli di tipo saltuario</u>	<u>19</u>
<u>Art. 46 - Pulizia dei mercati.....</u>	<u>19</u>
<u>Art. 47 - Esercizi stagionali.....</u>	<u>19</u>
<u>TITOLO III - SANZIONI.....</u>	<u>19</u>
<u>Capo I - divieti.....</u>	<u>19</u>
<u>Art. 48 - Divieti generali.....</u>	<u>20</u>
<u>Art. 49 - Divieto di conferimento indifferenziato al servizio di raccolta degli imballi terziari.....</u>	<u>20</u>
<u>Capo II – controlli e sanzioni.....</u>	<u>20</u>
<u>Art. 50 - Vigilanza sul servizio.....</u>	<u>20</u>
<u>Art. 51 – Sanzioni.....</u>	<u>20</u>
<u>Art. 52 – Entrata in vigore.....</u>	<u>24</u>

TITOLO I – PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - Principi generali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, conformemente alla parte IV del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152 e alla L.R. n. 3/2000 disciplina la fase del conferimento da parte degli utenti, della raccolta, del trasporto, del recupero e dello smaltimento:

- a) dei rifiuti urbani non pericolosi (interni)
- b) dei rifiuti urbani, provenienti dallo spazzamento di strade o altri luoghi pubblici (esterni);
- c) dei rifiuti speciali assimilati agli urbani;
- d) dei rifiuti pericolosi avviati allo smaltimento.

Nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, il presente regolamento disciplina in particolare:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una diversificata ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs n. 152/2006;
- e) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche;
- f) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs n. 152/2006;
- g) la collaborazione delle associazioni di volontariato e la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni nell'attività di gestione dei rifiuti urbani.

Secondo quanto previsto dalla D.M. 08.03.2010, n. 65 *Gestione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) – Modalità semplificate* è prevista la possibilità di ricevimento dei rifiuti RAEE dai distributori alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

In deroga al principio della territorialità della raccolta dei rifiuti come previsto dal presente regolamento, potrà essere permesso anche il conferimento di rifiuti prodotti in altri Comuni, solamente previa stipula di idonea convenzione.

Art. 2 - Adeguamento a norme nazionali e/o regionali

Nel presente Regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni e/o integrazioni rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia, che abbiano un sufficiente quadro di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione immediata senza far luogo a nessuna deliberazione di adattamento. Fanno eccezione le norme che facciano ricorso espressamente ad obblighi di modificazione da apportare al Regolamento o che presentino il carattere della norma programmatica.

In tale ultima fattispecie incombe l'obbligo di apportare gli opportuni adattamenti entro il termine massimo di mesi sei dalla data di entrata in vigore della nuova previsione.

Art. 3 - Definizioni

Valgono le definizioni di cui all'art. 183 e all'art. 218 del D.Lgs. 152/2006, opportunamente integrate dalle seguenti:

Regolamento: quando nel testo degli articoli ricorre il termine "regolamento" senza alcuna qualificazione, s'intende il "Regolamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati";

utenza domestica (UD): tutti i nuclei familiari residenti o domiciliati nel territorio comunale di Feltre e quelli che mantengono a disposizione un alloggio o un'abitazione nel territorio (compresi i proprietari di seconde case non residenti in Comune di Feltre);

utenza non domestica (UND): tutte le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali e le attività produttive e dei servizi in genere, con sede sul territorio comunale di Feltre, che producono rifiuti assimilati agli urbani che hanno firmato una specifica convenzione col Comune.

conferimento: le operazioni e modalità attraverso cui i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di produzione ai dispositivi e alle attrezzature o alle strutture di raccolta, ovvero consegnati a trasportatore debitamente autorizzato;

bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto della stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limiti conformi all'utilizzo previsto di un'area;

messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;

cernita: operazione di selezione dei materiali di rifiuto ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione, del trattamento differenziato e/o del recupero di una o più frazioni merceologicamente omogenee presenti nel rifiuto conferito;

trattamento intermedio: operazioni comportanti modificazioni chimico-fisiche della natura o conformazione del rifiuto tal quale, finalizzate a consentirne una più idonea eliminazione, ovvero atte a renderne possibile il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione, compreso l'incenerimento;

isole ecologiche: insieme di contenitori stradali per la raccolta, accessibili in qualsiasi momento;

centro di raccolta (ecocentro): area attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani o loro frazioni che non prevede l'installazione di strutture tecnologiche o processi di trattamento;

spazzamento stradale: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti su strade ed aree pubbliche, o su strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle rive dei corsi d'acqua;

trasporto: le operazioni di trasferimento dei rifiuti dal luogo di produzione a quello di riutilizzo, riciclaggio, recupero, trattamento, smaltimento;

coefficiente di produttività specifica: quantifica la produzione annua di rifiuti da parte di una determinata attività, in rapporto con la superficie dei locali ove si svolge; il valore espresso in kg/mq*anno consente di valutare l'attitudine a produrre rifiuti. I coefficienti di produttività specifica, ottenuti come media dei valori singoli rilevati tramite monitoraggio periodico effettuato su campioni rappresentativi di categorie omogenee di attività, vengono assunti come riferimento per l'indicizzazione dell'effettivo grado di utilizzazione del pubblico servizio e della conseguente determinazione delle tariffe unitarie da stabilirsi per le diverse attività comprese nelle classi di contribuenza previste dai meccanismi d'applicazione della tariffa RSU.

Art. 4 - Classificazione rifiuti

I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi, secondo quanto definito dall'art. 184 del D.Lgs. 152/2006.

Art. 5 - Rifiuti non soggetti alle norme del presente Regolamento

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle tipologie di rifiuto di cui all'art. 185 del D.Lgs. 152/2006.

Per quanto concerne le terre e le rocce di scavo sono assunte le disposizioni dell'art. ~~186~~ del suddetto Decreto **secondo normativa vigente.**

Art. 6 - Condizioni generali per l'esercizio del servizio

Le attività disciplinate nel presente Regolamento devono essere esercitate nel rispetto delle seguenti condizioni generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, per l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza dei criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

Il Comune di Feltre promuoverà la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiali e/o energia. Ciò dovrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente.

Art. 7 - Informazione all'utenza

Dovranno essere promosse campagne di informazione dell'utenza su:

- tipologie di rifiuti per cui sono attivate le raccolte differenziate;
- finalità e modalità di effettuazione dei servizi;
- destinazioni delle frazioni recuperate;
- obblighi, doveri e sanzioni associate alle modalità di conferimento dei rifiuti.

In particolar modo ciò potrà avvenire:

- mediante adesivi posizionati sui contenitori per la raccolta;
- mediante apposita cartellonistica;
- mediante comunicati stampa;
- mediante volantini e/o opuscoli consegnati direttamente all'utenza interessata;
- mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune;
- **mediante la partecipazione al Laboratorio di Cittadinanza dedicato;**
- mediante altre forme utili di diffusione di materiale informativo.

Capo II - Disposizioni generali

Art. 8 - Area di espletamento del servizio

I perimetri atti ad individuare gli ambiti territoriali di espletamento del pubblico servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati sono definiti con l'obiettivo di estendere al massimo numero di utenti potenziali la possibilità di usufruire del servizio, compatibilmente con i livelli tecnico-organizzativi e nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Il servizio è pertanto garantito in regime di privativa a tutto il territorio Comunale, ed in particolare:

- a) a tutta l'area urbana e alla sua periferia insediata;
- b) a tutti i centri frazionali;
- c) a tutti i nuclei abitativi sparsi.

~~Si intendono anche compresi nell'area di copertura del servizio tutti gli edifici e le aree comprese entro la distanza di mt 1.000, misurabili sulla viabilità ordinaria, dai punti di conferimento serviti da idoneo cassonetto.~~

Sono inoltre compresi gli edifici abitativi agricoli, dei quali risulti effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche il solo imbocco del relativo stradello podereale o vicinale d'accesso.

Art. 9 - Aree escluse dal servizio

Nelle aree non comprese nell'ambito di attuazione del servizio, non operano le disposizioni del presente Regolamento relative all'espletamento tecnico del servizio stesso.

Pertanto sono pienamente efficaci le norme finalizzate alla tutela igienico sanitaria, ambientale, del territorio incluse nel presente Regolamento.

L'estensione del servizio ad altre zone del territorio comunale viene deliberata dalla Giunta Comunale, in subordine alla presentazione di una proposta organizzativa del servizio nella quale siano altresì indicati i costi e le risorse per l'espletamento del servizio stesso.

Art. 10 – Centro di Raccolta

Il Comune ha predisposto il Centro di Raccolta, gestito dal proprio personale, da Cooperative sociali o da altri soggetti autorizzati o convenzionati col Comune che ne hanno i requisiti di legge.

Gli utenti possono conferirvi le seguenti tipologie di rifiuto **come da D.M. 13/05/2009**:

1. ~~rifiuti ingombranti;~~
2. ~~altri rifiuti per cui sia già stata attivata la raccolta differenziata oltre a quelli per cui sia possibile attivarla in futuro.~~

CER	DESCRIZIONE
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317
150101	imballaggi di carta e cartone

150102	imballaggi in plastica
150103	Imballaggi in legno
150104	Imballaggi metallici
150106	Imballaggi in più materiali
150107	imballaggi in vetro
150110	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
160103	pneumatici fuori uso
160504	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
200111	prodotti tessili
200119	pesticidi
200121	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
200123	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
200125	oli e grassi commestibili
200126	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125
200127	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131
200133	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
200134	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alle voci 200133
200135	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137
200139	plastica
200140	metallo
200201	rifiuti biodegradabili
200307	rifiuti ingombranti

Per le utenze non domestiche restano fermi i vincoli stabiliti dalla vigente normativa e dai Regolamenti di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi.

La gestione amministrativa e operativa del Centro di Raccolta è disciplinata da apposito Regolamento Comunale.

Capo III - Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

Art. 11 - Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

L'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g), del D.Lgs.152/2006 e, per quanto relativo ai rifiuti sanitari, ai sensi del D.M. 219/2000, riguarda in particolare le sottoelencate categorie:

- rifiuti da attività agro-industriali;
- rifiuti da attività industriali;
- rifiuti da attività artigianali;
- rifiuti da attività commerciali;
- rifiuti da attività di servizio,
- rifiuti da attività istituzionali

L'assimilazione per quantità e qualità viene stabilita dal Comune sulla base dei criteri previsti all'art. 195, comma 2, lettera e), del citato decreto legislativo. In attesa della definizione di tali criteri, sono dichiarati assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'obbligatorio conferimento al pubblico servizio di raccolta e della conseguente applicazione della tariffa, ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs.152/2006, i rifiuti aventi le caratteristiche quali-quantitative definite ai successivi articoli del presente Regolamento.

Il Comune può stipulare con le utenze non domestiche apposite convenzioni riguardanti il conferimento dei rifiuti assimilati agli urbani presso il Centro di Raccolta comunale o ad un eventuale servizio a domicilio, al fine di autorizzare e disciplinare il servizio nel rispetto dei vincoli e dei limiti specificati dalle leggi in vigore, dal presente regolamento e da quello del Centro di Raccolta Comunale.

Alle superfici di formazione dei rifiuti di cui al presente articolo, ai sensi dei sopra citati criteri, viene applicata la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani, adottata secondo le vigenti disposizioni di legge. Per contro è garantito senza ulteriori oneri lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative e gestionali del Comune.

Art. 12 – Criterio qualitativo per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani e per il conferimento al pubblico servizio

I rifiuti speciali, non pericolosi, devono presentare una composizione analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, devono essere costituiti da materiali simili a quelli elencati di seguito a titolo esemplificativo:

- imballaggi primari e secondari (carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (vetro, plastica, metallo e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane;
- cassette, pallets e legno in genere;
- materiali accoppiati e poliaccoppiati: carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- gomma e caucciù e manufatti composti prevalentemente da tali materiali;
- pelle e simil-pelle;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti;
- materiali vari in pannelli (legno, plastica e simili, no cartongesso o simili);
- manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- scarti vegetali in genere (potature di piante o siepi)

Sono inclusi i RAEE non pericolosi di cui al D. Lgs. 151/2005.

I criteri di assimilazione sono stabiliti nel rispetto della vigente normativa nazionale di settore e secondo quanto stabilito dal presente Regolamento. Regolamenti di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi del Comune di Feltre.

Art. 13 - Criterio quantitativo per il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio

Come criterio quantitativo per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività di cui all'art. 11 si assume il non superamento della produzione specifica massima in kg/mq*anno risultante per ogni singola categoria di attività produttiva dalle tabelle di cui al punto 4.4 dell'allegato 1 al DPR n° 158 del 27.04.1999, di seguito riportate:

N.	Categorie attività produttive	Max
1)	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4.20
2)	Campeggi, distributori carburanti	6.55
3)	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4.90
4)	Esposizioni, autosaloni	3.55

5)	Alberghi con ristorante	10.93
6)	Alberghi senza ristorante	7.49
7)	Case di cura e riposo	8.19
8)	Uffici, agenzie, studi professionali	9.30
9)	Banche ed istituti di credito	4.78
10)	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	9.12
11)	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	6.81
12)	Edicola farmacia, tabaccaio, plurilicenze	12.45
13)	Banchi di mercato beni durevoli	14.58
14)	Banchi di mercato genere alimentari	56.78
15)	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	8.50
16)	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	9.48
17)	Attività industriali con capannoni di produzione	7.50
18)	Attività artigianali di produzione beni specifici	8.92
19)	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	60.88
20)	Bar, caffè, pasticceria	51.47
21)	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari	19.55
22)	Plurilicenze alimentari e/o miste	21.41
23)	Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio	85.60
24)	Discoteche, night club	13.45

Relativamente alla valutazione della produzione di singole tipologie di rifiuti da parte di un'attività produttiva, si assumono come riferimento indicativo i seguenti i limiti di produzione media annua di rifiuti non pericolosi, derivanti da studi di settore a carattere regionale.

CER	DESCRIZIONE	kg/anno
150101	imballaggi di carta e cartone	15.000
150102	imballaggi in plastica	1500
150103	Imballaggi in legno	2000
150104	Imballaggi metallici	2000
150106	Imballaggi in più materiali	1000
150107	imballaggi in vetro	1.000
200101	Carta e cartone	1.500
200102	Vetro	1.000
200125	oli e grassi commestibili	1.000
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	500
200139	plastica	500
200140	metallo	10.000
200201	rifiuti biodegradabili	500
200307	rifiuti ingombranti	1.000

Il superamento dei limiti indicati potrà comportare l'applicazione di una tariffa proporzionale ai costi di trasporto e smaltimento variabili a seconda della tipologia di rifiuto. Le tariffe saranno stabilite con Deliberazione di Giunta Municipale.

Art. 14 - Procedure di accertamento

L'accertamento sulla natura e la quantità dei rifiuti prodotti da singole attività, con i conseguenti effetti sull'applicazione o meno della tariffa RSU alle relative superfici di formazione o sulla sussistenza dell'obbligo a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, può avvenire:

- a) con procedimento d'ufficio previa verifica della documentazione tecnico amministrativa disponibile, eventualmente acquisita presso altri Enti che esercitano funzioni istituzionali in materia o tramite altri contatti diretti con la ditta produttrice di rifiuti;
- b) su richiesta degli interessati, previa presentazione di adeguata documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:
 - b.1) ramo di attività dell'azienda e sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.);
 - b.2) specificazione dell'attività svolta;
 - b.3) tipologia del rifiuto prodotto;
 - b.4) quantitativi mensili e annui del rifiuto prodotto, eventualmente suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche;
 - b.5) dati relativi all'ingombro, alla pezzatura media ed al peso specifico del rifiuto, alle modalità previste di smaltimento, esclusa comunque la vendita a terzi per le diverse frazioni di rifiuto, sia assimilabile che non ai rifiuti urbani;
 - b.6) superfici di formazione del rifiuto (o superfici di formazione delle diverse tipologie di rifiuto);
 - b.7) superfici aziendali complessive;
 - b.8) numero di addetti complessivi;
 - b.9) numero di addetti preposti alle attività manifatturiere che danno luogo alla formazione dei rifiuti che si ipotizzano "speciali".

La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati planimetrici comprensivi dell'area esterna, in genere alle scale 1:200- 1:500, con specificazione della scala di rappresentazione grafica, recanti l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilati agli urbani, e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani.

Nel caso in cui l'istanza risulti finalizzata alla non applicazione della tariffa per superfici aziendali a causa della supposta formazione di rifiuti speciali da non ritenersi assimilati ai rifiuti urbani, valgono le norme che precedono, ove applicabili.

In ogni caso, il Comune potrà procedere ad operazioni di pesatura del rifiuto di volta in volta conferito, in modo tale da accertarne il quantitativo medio.

Art. 15 - Esclusioni

Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo vengono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani anche se non pericolosi o anche se derivanti dalle attività di cui all'art. 11:

1. i rifiuti speciali che richiedono un servizio di raccolta convenzionale con frequenza superiore a quella giornaliera;
2. i rifiuti speciali che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate presso il servizio, quali ad esempio:
 - materiali non aventi consistenza solida;
 - materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato;
 - prodotti fortemente maleodoranti;
 - prodotti eccessivamente polverulenti;
3. i rifiuti ingombranti provenienti da attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizio che non costituiscono residuo ordinario e quotidiano del processo produttivo, quali ad esempio:
 - macchinari e strumenti di lavoro per la produzione o il mantenimento di beni e materiali;
 - macchine e apparecchi di qualunque natura per il controllo del ciclo produttivo (PC, PLC, ecc.);
 - automezzi in genere, macchine operatrici e parti di questi;
 - rifiuti provenienti da interventi di ristrutturazione e/o manutenzione degli immobili;
 - rifiuti provenienti dalla ristrutturazione e/o manutenzione degli impianti fissi e produttivi;
 - rifiuti provenienti dal completo rifacimento dell'arredo nei fondi commerciali.
4. i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava, i materiali ceramici cotti.

Capo IV – Rifiuti speciali assimilati

Art. 16- Convenzioni per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti speciali assimilati tramite il servizio pubblico.

I produttori di rifiuti speciali non pericolosi, assimilati agli urbani, possono rivolgersi, per il relativo conferimento, al Comune.

Il produttore che intenda ricorrere ad un servizio deve stipulare con il Comune un'apposita convenzione con riferimento ai seguenti servizi:

- a) raccolta e trasporto a smaltimento o recupero, qualora il Comune potrà averne le potenzialità;
- b) conferimento presso l'ecocentro, nei limiti previsti dall'apposito Regolamento.

La convenzione viene stipulata dopo istruttoria che accerta la possibilità di recepire i rifiuti speciali, di cui si chiede il conferimento, e propone, caso per caso, le modalità, i tempi e il costo del servizio dipendentemente dalla quantità e tipologia del rifiuto, dai mezzi e dal personale impiegato, nonché dalla distanza da percorrere, dedotto l'importo dovuto ad eventuali recuperi.

La convenzione di cui sopra ha validità di un anno e verrà rinnovata tacitamente se non disdetta da una delle parti, entro tre mesi dalla scadenza. Il mancato rispetto del presente Regolamento e delle norme previste dalla convenzione comporterà la decadenza della convenzione stessa.

Il Comune si riserva di poter sospendere la validità delle convenzioni, per motivi di servizio, per ragioni di igiene e comunque per altre necessità di pubblico interesse, a seguito preavviso di 15 giorni.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Capo I – Rifiuti urbani e speciali assimilati non oggetto di raccolta differenziata

Art. 17 - Generalità

I rifiuti urbani interni non ingombranti (secco non riciclabile) e i rifiuti speciali assimilati che non sono oggetto di raccolta differenziata, devono essere conferiti entro sacchetti di plastica ben sigillati, a cura del produttore, al normale servizio pubblico di raccolta presso i cassonetti stradali, in modo tale da evitare ogni dispersione.

Art. 18- Raccolta rifiuti urbani interni e rifiuti speciali assimilati

Il servizio di raccolta dei rifiuti viene effettuato entro il perimetro del Comune di Feltre in base a criteri dettati dalle necessità igienico-sanitarie del territorio, dalla economicità del servizio, dalla densità della popolazione e dalla distanza degli utenti dai contenitori. **Il servizio di raccolta dei rifiuti è riservato esclusivamente agli utenti regolarmente iscritti a ruolo nel Comune di Feltre**, salvo la deroga al principio della territorialità della raccolta dei rifiuti come previsto dall'art. 1 del dal presente regolamento.

Ove possibile, la raccolta dei rifiuti solidi urbani indifferenziati (secco non riciclabile) e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani è organizzata tramite contenitori stradali, di volumetria variabile, idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste, distribuiti in numero tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascun ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta. La frequenza minima di svuotamento non dovrà di norma essere inferiore ai 7 gg per i rifiuti solidi urbani e ai 15 gg per i rifiuti solidi assimilati agli urbani.

Il Comune, in casi di particolari necessità e dietro motivata richiesta dei proprietari, può autorizzare il ritiro dei rifiuti anche in luoghi privati. Tale autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento. Il soggetto gestore del servizio, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità circa possibili danni e persone o cose in dipendenza di detta autorizzazione. Per i contenitori dislocati presso abitazioni private, la pulizia e disinfezione è a carico dei proprietari dell'immobile.

La raccolta presso le utenze non domestiche dei rifiuti assimilati agli urbani può essere organizzata separatamente rispetto al normale servizio di raccolta, secondo criteri di efficienza ed economicità. L'impiego di containers scarrabili sarà indicato solamente nei casi di elevati quantitativi di rifiuto prodotti.

Questa tipologia di servizio dedicato verrà regolamentato da apposita convenzione approvata con Deliberazione di Giunta Municipale. La convenzione viene stipulata dopo istruttoria e propone, caso per caso, le modalità, i tempi e il costo del servizio dipendentemente dalla quantità e tipologia del rifiuto, dai mezzi e dal personale impiegato, nonché dalla distanza da percorrere, dedotto l'importo dovuto ad eventuali recuperi.

La convenzione di cui sopra ha validità di un anno e verrà rinnovata tacitamente se non disdetta da una delle parti, entro tre mesi dalla scadenza. Il mancato rispetto del presente Regolamento e delle norme previste dalla convenzione comporterà la decadenza della convenzione stessa.

Il Comune si riserva di poter sospendere la validità delle convenzioni, per motivi di servizio, per ragioni di igiene e comunque per altre necessità di pubblico interesse, con preavviso di 15 giorni.

Art. 19– Raccolta dei rifiuti solidi urbani ingombranti

Il conferimento dei rifiuti ingombranti deve essere effettuato presso l'ecocentro del Comune di Feltre, dove verranno accumulati entro un container scarrabile o depositati su un'area circoscritta in attesa del loro trasporto a smaltimento.

Qualora il cittadino, per il notevole peso o ingombro, non avesse la possibilità di consegna al Centro di Raccolta, gli stessi potranno essere ritirati a domicilio, ove esista il servizio, nella giornata stabilita dal Comune di residenza, con addebito del costo di servizio chiamata.

Art. 20– Conferimento nei cassonetti di rifiuti indifferenziati (secco non riciclabile).

I contenitori del rifiuto secco non riciclabile ~~potranno essere~~ **sono** provvisti di apposita calotta per i conferimenti accessibile solo dagli utenti del servizio iscritti a ruolo dotati di chiavetta elettronica.

Per il ritiro della chiavetta smarrita, o non ritirata, gli utenti dovranno rivolgersi all'ufficio tributi comunale.

In caso di smarrimento della chiavetta elettronica l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione all'ufficio tributi del Comune, che provvederà a consegnarne una nuova a fronte del versamento di un corrispettivo fissato dal Comune.

La chiavetta elettronica è identificativa dell'immobile/utente, pertanto, eventuali subentri nella conduzione degli stessi ~~non ne~~ comportano una nuova fornitura. La chiavetta, quindi, deve essere restituita dal vecchio conduttore al nuovo ovvero restituita al competente ufficio comunale.

Dietro motivata e ben circostanziata richiesta da parte dell'utente, il rifiuto secco non riciclabile potrà anche essere conferito al servizio pubblico mediante bidoncini personali da depositare su suolo pubblico in orari e giornate prestabilite.

Nelle zone servite da cassonetti i rifiuti solidi urbani esclusi dalla raccolta differenziata (secco non riciclabile) possono essere conferiti in qualsiasi momento della giornata.

È fatto obbligo agli utenti della zona:

- di servirsi del contenitore più vicino qualora quello scelto risultasse già colmo;
- conferire i rifiuti in sacchetti chiusi ed idonei all'uso che ne impediscano la dispersione;
- conferire i rifiuti in proporzione ai tempi e alle quantità di produzione e preferibilmente la sera precedente il giorno di raccolta;

È vietato:

- depositare rifiuti, sia pure raccolti in appositi sacchetti, sopra ed attorno ai cassonetti;
- prelevare dai cassonetti il materiale depositato;
- parcheggiare veicoli a fianco o in prossimità dei contenitori, in modo da ostacolare le operazioni di svuotamento e/o di lavaggio;
- spostare il cassonetto dalla sua collocazione in quanto operazione di competenza del solo personale addetto;
- danneggiare, imbrattare o eseguire scritte o affissioni di manifesti o targhette sulle attrezzature rese disponibili dall'ente gestore per il conferimento dei rifiuti (cassonetti, bidoni, cestini, cassoni).

È fatto inoltre divieto di conferire nei contenitori stradali:

- rifiuti speciali che non siano assimilati ad urbani;
- rifiuti liquidi, anche se in confezioni chiuse;
- ceneri o mozziconi o altri rifiuti in fase di combustione;
- oggetti taglienti o appuntiti, se non opportunamente protetti;
- materiali, metallici e non, che per dimensioni, consistenza od altre caratteristiche possano recare danno ai contenitori, ai mezzi o agli operatori della raccolta;
- rifiuti pericolosi (solventi – acidi - sostanze alcaline - prodotti fotochimici – pesticidi - tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio - apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi - oli e grassi contenenti sostanze pericolose – vernici, inchiostri, adesivi, resine e detersivi contenenti sostanze pericolose – medicinali citotossici e citostatici – batterie ed accumulatori al piombo, al nichel-cadmio e al mercurio – apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti componenti pericolosi – legno contenente sostanze pericolose, cartucce e toner esausti);

- beni durevoli (frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, stampanti e scanner, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori, fotocopiatrici, impianti stereo e casse di amplificazione, mobili ed altri elettrodomestici);
- rifiuti urbani ingombranti;
- materiali da destinarsi alle raccolte differenziate di carta, cartone, vetro, plastica e lattine;
- scarti provenienti da attività edilizie, agricole, di giardinaggio e forestali.

Nelle zone non servite da appositi cassonetti o ubicate all'esterno della perimetrazione in cui è istituito il servizio, dovranno essere tenuti comportamenti tendenti a ridurre al minimo l'esposizione all'aperto dei rifiuti ed il rischio di dispersione degli stessi al suolo. Il conferimento dei rifiuti deve essere effettuato presso i contenitori più vicini.

Capo II Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati

Art. 21- Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati

Per favorire il recupero di materiali, in forma diretta o attraverso successivi trattamenti, la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati avviene separando i flussi per frazioni merceologiche, in funzione delle concrete possibilità di recupero.

Le frazioni merceologiche primariamente interessate alla raccolta differenziata sono: carta e cartone, vetro, alluminio, plastiche, beni durevoli, rifiuti urbani con componenti pericolose, ferro, pneumatici usati, oli esausti, scarti organici di cucine e mense, verde e ramaglie, legno, vestiti usati e stracci, neon esausti, nylon da imballaggi.

È fatto obbligo ai produttori di rifiuti urbani ed assimilati di conferire separatamente le frazioni dei rifiuti per le quali sono organizzati appositi servizi di raccolta differenziata.

Ove possibile, La raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani è organizzata tramite contenitori stradali, distribuiti in numero tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascun ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta. **A questa tipologia di raccolta è affiancato un sistema porta a porta riservato ad alcune frazioni merceologiche, sia per le utenze domestiche che non domestiche.**

Per ciascuna tipologia merceologica per la quale risulta attivo il servizio di raccolta differenziata da contenitore stradale è fatto obbligo agli utenti della zona:

- di servirsi del contenitore più vicino qualora quello scelto risultasse già colmo;
- conferire i rifiuti in proporzione ai tempi e alle quantità di produzione e preferibilmente la sera precedente il giorno di raccolta;
- di provvedere, dopo l'uso, alla chiusura dei coperchi dei bidoni.

È inoltre vietato:

- depositare rifiuti, sia pure raccolti in appositi sacchetti, sopra ed attorno ai cassonetti;
- prelevare dai contenitori il materiale depositato;
- parcheggiare veicoli a fianco o in prossimità dei contenitori, in modo da ostacolare le operazioni di svuotamento e/o di lavaggio;
- danneggiare, imbrattare o eseguire scritte o affissioni di manifesti o targhette sulle attrezzature rese disponibili dall'ente gestore per il conferimento dei rifiuti (cassonetti, campane e cassoni per le raccolte differenziate);
- spostare il contenitore dalla sua collocazione in quanto operazione di competenza del solo personale addetto.

Art. 22- Raccolta differenziata di carta e cartone e raccolta multimateriale (vetro-lattine, vetro-plastica, plastica-lattine)

In tutte le zone urbanizzate del territorio è previsto il posizionamento, generalmente affiancati ai cassonetti per la raccolta degli r.s.u. indifferenziati, di campane e cassonetti per la raccolta differenziata di:

- Rifiuti cellullosici (carta e cartone);
- Imballaggi primari di vetro, plastica e metallo, nella forma multimateriale o monomateriale.

I cassonetti, per la raccolta carta e del cartone, saranno vuotati con frequenza minima atta a garantire sempre un minimo di capacità residua del cassonetto.

La metodologia di raccolta dai cassonetti e le frequenze variano in funzione della zona e delle utenze servite secondo i seguenti principi di massima:

- **utenze domestiche:** minimo un turno ogni settimana con intensificazione della raccolta stagionalmente e/o per le zone ad alta concentrazione residenziale;
- **utenze non domestiche:** minimo un turno ogni quindici giorni.

Il Comune potrà, per certe tipologie merceologiche e/o per certe utenze particolari, organizzare raccolte puntuali a domicilio per ottimizzare il servizio complessivo (es. raccolta porta a porta).

Il conferimento del rifiuto, specialmente per quantitativi consistenti o nel caso di volumi di ingombro non trascurabili, deve essere effettuato presso Centro di Raccolta del Comune nei giorni e negli orari di apertura dello stesso.

Il materiale deve occupare il minor volume possibile, ovvero deve essere conferito, non mescolato ad altri rifiuti, previo taglio e impaccamento dei cartoni e/o svuotamento e schiacciamento dei contenitori.

Art. 23 – Raccolta differenziata di fusti e cassette di plastica

È fatto obbligo all'utente il conferimento dei fusti e delle cassette di plastica presso il Centro di Raccolta del Comune nei giorni e negli orari di apertura stabiliti per lo stesso.

Art. 24- Raccolta differenziata dei beni durevoli

La raccolta dei beni durevoli (frigoriferi, congelatori, condizionatori, monitor, TV, computer, lavatrici, lavastoviglie, fotocopiatrici, stampanti, fax, registratori, stereo, videoregistratori, DVD, elettrodomestici vari, lampade e tubi al neon ecc) viene effettuata al fine di ridurre lo smaltimento abusivo e non controllato.

Il conferimento deve essere effettuato presso il Centro di Raccolta comunale dove verranno accumulati entro un container scarrabile o depositati su un'area circoscritta in attesa del loro trasporto a smaltimento. Il servizio è attualmente gratuito per le utenze domestiche e potrà variare secondo la normativa vigente.

Qualora il cittadino, per il notevole peso o ingombro, non avesse la possibilità di consegna al Centro di Raccolta, gli stessi potranno essere ritirati a chiamata a domicilio, ovvero nella giornata stabilita, con addebito del costo di chiamata.

È proibito conferire rifiuti ingombranti nei cassonetti destinati alla raccolta di rifiuti urbani, in prossimità degli stessi o di altri contenitori destinati alle raccolte differenziate.

Art. 25 - Raccolta pile, farmaci, T/F, neon, vernici, solventi, imballaggi pericolosi, accumulatori al Piombo

È proibito conferire i rifiuti urbani con componenti pericolose (pile, farmaci, neon, vernici, solventi, contenitori contaminati, batterie al pb) nei cassonetti destinati alla raccolta di rifiuti urbani indifferenziati, in prossimità degli stessi o di altri contenitori destinati alle altre raccolte differenziate.

Il conferimento dei rifiuti pericolosi deve essere effettuato evitando accuratamente di mescolarli tra loro o con altre tipologie di materiali.

a) Raccolta differenziata delle pile esauste

La raccolta è effettuata tramite contenitori, ~~generalmente gialli/bianchi~~ collocati presso i punti vendita, (es. elettrodomestici, tabacchi, supermercati, ecc.) o presso le isole ecologiche, accanto alle campane e ai cassonetti r.s.u..

I contenitori saranno forniti dal Comune, il quale dovrà provvedere al loro ritiro ed all'avvio a impianti di smaltimento e/o recupero.

Il conferimento di questa tipologia di rifiuto può essere effettuata anche presso il Centro di Raccolta comunale.

b) Raccolta differenziata dei medicinali e dei farmaci scaduti

La raccolta è effettuata tramite contenitori collocati presso le farmacie ed i locali U.S.L. e tali contenitori dovranno essere facilmente identificabili.

I contenitori potranno essere forniti dal Comune, il quale dovrà provvedere al loro ritiro ed all'avvio a impianti di smaltimento e/o recupero.

c) Raccolta differenziata degli accumulatori al piombo

Il conferimento di questa tipologia di rifiuto deve essere effettuato tassativamente presso il Centro di Raccolta del Comune di residenza.

La raccolta è effettuata tramite specifici contenitori forniti dal gestore, il quale dovrà provvedere al loro svuotamento ed all'avvio a impianti di smaltimento e/o recupero.

d) Raccolta differenziata dei prodotti etichettati "T" e/o "F", delle vernici, dei solventi, dei neon e dei contenitori contaminati

Le raccolte di rifiuti urbani pericolosi tossici e/o infiammabili sono svolte presso il Centro di Raccolta comunale e dentro appositi contenitori lungo le strade e negli spazi pubblici, ove presenti.

Art. 26– Raccolta differenziata dei materiali ferrosi

La raccolta dei materiali ferrosi viene effettuata al fine di ridurre lo smaltimento abusivo e non controllato.

Il conferimento degli scarti ferrosi deve essere effettuato presso il Centro di Raccolta del Comune di residenza, dove verranno accumulati entro un container scarrabile o depositati su un'area circoscritta in attesa del loro trasporto a smaltimento.

Qualora il cittadino, per il notevole peso o ingombro, non avesse la possibilità di consegna al Centro di Raccolta, gli stessi potranno essere ritirati a domicilio, ove esista il servizio, nella giornata stabilita dal proprio Comune di residenza, con addebito del costo in base alla tariffa vigente.

È proibito conferire rifiuti ferrosi nei cassonetti stradali, in prossimità degli stessi o di altri contenitori destinati alle raccolte differenziate.

Art.27 – Raccolta differenziata di pneumatici usati

La raccolta dei pneumatici usati viene effettuata al fine di ridurre lo smaltimento abusivo e non controllato.

Il conferimento deve essere effettuato presso il Centro di Raccolta del Comune di residenza, dove verranno accumulati entro un container scarrabile o depositati su un'area circoscritta in attesa del loro trasporto a smaltimento. L'accettazione del materiale è subordinata all'assenza del cerchione.

È proibito conferire pneumatici usati nei cassonetti destinati alla raccolta di rifiuti urbani, in prossimità degli stessi o di altri contenitori destinati alle raccolte differenziate.

Art. 28– Raccolta differenziata di oli minerali e vegetali esausti

La raccolta degli oli esausti viene effettuata al fine di ridurre lo smaltimento abusivo e non controllato.

Il conferimento deve essere effettuato presso il Centro di Raccolta del Comune di residenza, dove verranno accumulati entro specifici contenitori in attesa del trasporto a smaltimento.

È proibito conferire oli esausti nei cassonetti destinati alla raccolta di rifiuti urbani, in prossimità degli stessi o di altri contenitori destinati alle raccolte differenziate.

Art. 29- Raccolta differenziata della frazione organica

La raccolta dell'umido consente la separazione della componente putrescibile del rifiuto da destinare a trattamento di stabilizzazione e maturazione in impianto di compostaggio.

La raccolta differenziata della frazione organica presso tutte le utenze residenti nelle zone urbane e nei nuclei abitativi consistenti è organizzata attraverso bidoni stradali disposti sul territorio accanto al contenitore per il secco indifferenziato. I bidoni sono dotati di apposito adesivo identificativo del rifiuto umido e vengono svuotati con frequenza adeguata. Il conferimento è subordinato all'inserimento del rifiuto nel bidone, di norma la sera precedente la raccolta, in appositi sacchi, ben chiusi e realizzati con materiali biodegradabili e compostabili al 100% (carta, cartone o bioplastiche) **certificati secondo norma UNI-EN 13432-2002**. I sacchetti potranno essere reperiti sul mercato o forniti dal Comune.

Si precisa che le lettiere di animali domestici (cani, gatti ecc) possono essere conferite nella frazione organica o nel composte esclusivamente solo se biodegradabili.

È consentito l'inserimento di rifiuti verdi di piccole dimensioni quali scarti di fioriture e potature di piante da interni, restano esclusi i residui di importanti potature da conferire al Centro di Raccolta.

La raccolta presso le utenze non domestiche potrà essere organizzata separatamente rispetto al normale servizio di raccolta, secondo criteri oggettivi di efficienza ed economicità.

È proibito conferire il rifiuto organico nei cassonetti destinati alla raccolta di rifiuti urbani secchi o in contenitori destinati alle altre raccolte differenziate.

Art. 29.1– Obbligo del compostaggio domestico.

La raccolta differenziata della frazione organica viene anche condotta attraverso il compostaggio domestico che potrà essere eseguito tramite composter, cassa di compostaggio, fossa, concimaia o cumulo.

Il compostaggio domestico (autosmaltimento domestico del rifiuto organico) è **una pratica obbligatoria** per tutti gli utenti residenti (facoltativa per i non residenti) che abbiano a disposizione (proprietà, uso, usufrutto) un giardino o un prato sufficientemente grande per poterlo praticare stimato orientativamente in 50 metri quadri. Gli incaricati del Comune hanno il compito di controllare gli effettivi casi in cui il compostaggio non può essere praticato valutando non solo la dotazione minima di prato e giardino ma anche la complessiva disposizione dell'abitazione anche in rapporto alle abitazioni e alle proprietà limitrofe a quella oggetto di valutazione.

Ciascun cittadino, autocertificando la pratica del compostaggio domestico, beneficerà, ove previsto, di una riduzione sull'importo della tariffa sui rifiuti; A tal fine l'Utente firmerà una convenzione nella quale si impegnerà a praticare il compostaggio domestico e ad accettare i conseguenti controlli da parte dei soggetti incaricati dal Comune.

Il Comune di Feltre pone il potenziamento e l'incentivazione dell'autosmaltimento domestico tramite composter, cassa di compostaggio, fossa, concimaia o cumulo, tra le proprie strategie di incremento della raccolta differenziata.

Art. 30 - Raccolta differenziata della frazione verde delle ramaglie

Erba e foglie

Foglie ed erba di prati e giardini non potranno essere inseriti nei cassonetti per la raccolta stradale della frazione organica e nemmeno conferiti al Centro di Raccolta, salvo casi particolari ed eccezionali da valutare ed approvare di volta in volta, ma dovranno essere sminuzzati sul posto e lasciati sul prato facendo tagli frequenti, oppure potranno essere compostati sul posto mediante cassa di compostaggio, cumulo, fossa o composter.

Ramaglie e scarti di potature

La raccolta degli scarti di potature di alberi, siepi e arbusti, viene effettuata al fine di ridurre lo smaltimento abusivo e non controllato.

Il conferimento deve essere effettuato dall'Utente presso il Centro di Raccolta del Comune, dove il materiale verrà accumulato entro un container scarrabile o depositato su un'area circoscritta, in attesa del trasporto all'impianto di compostaggio.

Nel caso di piccoli quantitativi provenienti da interventi di potatura e manutenzione di piante da interni, è possibile il conferimento diretto nei contenitori stradali destinati al rifiuto umido solamente previo sminuzzamento e riduzione di volume.

~~Qualora il cittadino non avesse la possibilità di consegna al Centro di Raccolta, gli scarti vegetali potranno essere ritirati a domicilio, ove esista il servizio, nella giornata stabilita dal Comune o su chiamata, con addebito del costo in base alle tariffe vigenti.~~

È proibito conferire questi rifiuti nei cassonetti destinati alla raccolta di rifiuti urbani, in prossimità degli stessi o di altri contenitori destinati alle raccolte differenziate.

Il Comune di Feltre pone il potenziamento e l'incentivazione della raccolta delle ramaglie tra le proprie strategie di incremento della raccolta differenziata.

Per le sole ramaglie e solo nell'ipotesi di consegna di grossi quantitativi, si potrà ipotizzare l'applicazione di un costo suppletivo sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche.

Art. 31– Raccolta differenziata del legno

La raccolta del legno viene effettuata al fine di ridurre lo smaltimento abusivo e non controllato.

Il conferimento deve essere effettuato presso il Centro di Raccolta del Comune, dove il rifiuto verrà accumulato entro un container scarrabile o depositato su un'area circoscritta in attesa del trasporto a smaltimento.

Qualora il cittadino non avesse la possibilità di consegna al Centro di Raccolta, i materiali potranno essere ritirati a domicilio, ove esista il servizio, nella giornata stabilita dal Comune o su chiamata, con addebito del costo in base alle tariffe vigenti.

È proibito conferire rifiuti di legno nei cassonetti destinati alla raccolta di rifiuti urbani, in prossimità degli stessi o di altri contenitori destinati alle raccolte differenziate.

Art.32 - Raccolta differenziata del vestiario in disuso e degli stracci

La raccolta del vestiario usato, di calzature appaiate usate, di borse e di cinture usate è organizzata con appositi contenitori di grande volumetria, atti ad impedire il ritiro ai non autorizzati e collocati sul territorio da Associazioni senza fini di lucro. Il vestiario, le scarpe le borse e le cinture dovranno essere puliti e in buono stato. Gli stracci, i vestiti e le scarpe sporche o in cattive condizioni vanno conferiti nel secco non riciclabile. In alternativa, questa tipologia di rifiuto potrà essere conferita presso il Centro di Raccolta entro contenitori adeguati.

Art. 33 – Raccolta differenziata di toner e cartucce esauste

Il Comune e la Comunità Montana Feltrina potranno organizzare un servizio di raccolta a domicilio di cartucce e contenitori per toner esausti presso le utenze pubbliche o private che ne faranno richiesta, fornendo in comodato d'uso gli appositi contenitori di stoccaggio. In alternativa il conferimento dovrà essere effettuato presso il Centro di Raccolta comunale.

Art. 34 - Raccolta e recupero di inerti da piccole demolizioni ed attività edilizie domestiche.

Con riferimento ai materiali residui di piccoli interventi di costruzione e demolizione domestica (mattoni, cemento, rocce, sanitari, ecc.), esiste un interesse pubblico allo smaltimento ed al riutilizzo di detti materiali che, prodotti in piccole quantità dall'utenza domestica, spesso hanno come destinazione finale lo smaltimento non controllato, determinando costi aggiuntivi per l'Ente pubblico che deve ricorrere alla rimozione ed allo smaltimento in discariche autorizzate.

Nel Centro di Raccolta è predisposta apposita zona per lo stoccaggio provvisorio del materiale proveniente da piccole demolizioni o attività edilizie domestiche; il materiale così raccolto è destinato al trasporto in discariche o centri di recupero autorizzati.

Il conferimento al Centro di Raccolta comunale è gratuito qualora conferito da utenze domestiche. Non è consentito alle utenze non domestiche.

Capo III -Rifiuti urbani provenienti dallo spazzamento e dal rinvenimento stradale o in altri siti pubblici (rifiuti esterni)

Capitolo I – Igiene Urbana

Art. 35 – Spazzamento e rinvenimento stradale

Il servizio di spazzamento stradale dei rifiuti urbani esterni viene effettuato entro il perimetro del Comune e riguarda tutte le strade e piazze pubbliche o ad uso pubblico, compresi i marciapiedi, dotate di pavimentazione permanente e di regolare sistema di smaltimento delle acque piovane.

Il gestore del servizio pubblico provvede alla raccolta e all'avvio a smaltimento dei rifiuti rinvenuti sulle rive dei corsi d'acqua, nonché sulle scarpate ferroviarie, autostradali, stradali nell'ambito del territorio comunale.

Il servizio non viene effettuato sulle aree date in concessione o in uso temporaneo. Esso rimane a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla pubblica amministrazione.

La frequenza, le modalità e gli orari dei servizi di spazzamento vengono stabiliti dal Comune in relazione ai bisogni ed alle tecnologie adottate per ogni singola area garantendo il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie generali enunciate all'art. 6 del presente Regolamento.

Il Comune, nel rispetto del codice della strada, può disporre divieti di sosta e limitazioni, nonché la rimozione dei veicoli con le modalità stabilite dalle vigenti leggi, al fine di consentire l'espletamento del servizio di pulizia stradale.

Sarà cura del Comune assicurarsi che il rifiuto così raccolto, sia portato a idoneo smaltimento.

Art. 36 - Installazione e uso dei cestini porta rifiuti

A complemento del servizio di spazzamento, il Comune provvede all'installazione e al periodico svuotamento di appositi cestini porta rifiuti, a disposizione degli utenti degli spazi pubblici.

Tali contenitori devono essere usati esclusivamente per il conferimento di rifiuti di piccole dimensioni (carte, pacchetti di sigarette, biglietti e simili). Il conferimento è obbligatorio in quelle aree o spazi pubblici forniti di cestini; è comunque vietato gettare i rifiuti di piccole dimensioni nelle restanti zone.

Il contratto di servizio indicherà il numero dei cestini in rapporto agli abitanti residenti da installare a cura e spese del gestore.

La localizzazione di tali installazioni sarà stabilita dal Comune.

È fatto divieto di utilizzare tali contenitori per il conferimento di rifiuti urbani interni e di rifiuti ingombranti.

Art. 37- Altri servizi di pulizia

Rientrano fra i compiti affidati al servizio di smaltimento dei rifiuti esterni anche i seguenti:

- pulizia e lavaggio periodico delle pavimentazioni dei portici soggette permanentemente ad uso pubblico;
- pulizia, su richiesta degli organi di Polizia competenti, della carreggiata a seguito di incidenti stradali, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell'incidente;
- pulizia delle caditoie stradali;
- pulizia e disinfezione dei bacini e delle acque delle fontane e fontanelle pubbliche, con attenzione allo scarico dell'acqua;
- estirpazione delle erbe infestanti e non cresciute in aree pubbliche;
- potatura delle piante su suolo pubblico;
- lavaggio periodico ed eventuale disinfezione delle aree di mercato.

Art. 38 - Pulizia dei contenitori

Tutti i contenitori dislocati per la raccolta dei rifiuti, quali ad esempio cassonetti, gabbie, ceste, cestini "getta carte", ecc., devono essere sottoposti a periodici interventi di pulizia e disinfezione da parte del personale addetto.

Allo stesso modo deve essere assicurata la pulizia delle aree limitrofe a detti contenitori.

Durante il conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti in genere dovrà essere evitata ogni dispersione.

I mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti dovranno essere mantenuti puliti e sottoposti a periodiche disinfezioni da parte del personale addetto.

Il gestore assicura pulizia e igiene dei contenitori e la tutela igienico-sanitaria della cittadinanza attraverso i periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei cassonetti.

Il servizio di lavaggio e disinfezione interno ed esterno dei contenitori per rifiuti viene garantito, ed effettuato **secondo le necessità e tipologia di rifiuto**, con la seguente periodicità minima:

—campane e cassonetti raccolta differenziata	1 volta/anno
—cassonetti raccolta rifiuti urbani indifferenziati (secco)	1 volta/anno
—bidoni raccolta umido	2 volte/anno

Art. 39 – Smaltimento rifiuti scaricati abusivamente

Nel caso di scarico abusivo, su area pubblica, di rifiuti esterni da parte di ignoti, il Comune farà procedere alla loro asportazione e al successivo trasporto a smaltimento previo accertamento delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi.

Capitolo II - Obbligo dei privati

Art. 40 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati di proprietà privata.

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico devono essere tenuti sfalciati e puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari (sia pubblici che privati).

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione, devono conservarli costantemente liberi da qualsiasi rifiuto abbandonato anche da terzi.

A tale scopo, i medesimi devono provvedere alle necessarie recinzioni, all'esecuzione di canali di scolo o di altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Qualora si verificassero accumuli di rifiuti e ciò potesse diventare pregiudizievole per l'igiene pubblica, il Sindaco del Comune di competenza con propria ordinanza, a norma anche delle vigenti leggi sanitarie, intimerà la pulizia di dette aree o terreni entro un termine prefissato.

Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, il Comune provvederà d'ufficio alla esecuzione dei lavori addebitando le spese agli interessati.

Art. 41 - Aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti, manifestazioni

I titolari di concessioni di suolo pubblico o di aree di uso pubblico anche temporanee, quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, i posteggi auto a pagamento e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

Analogo obbligo vale per i gestori di esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di cibi preconfezionati, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili, risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni. All'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente pulita.

Gli Enti pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, mostre, fiere od altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a comunicare al Servizio di smaltimento dei rifiuti esterni il programma delle iniziative e le aree che si intende utilizzare ed a provvedere, direttamente o attraverso convenzione con il Servizio pubblico, alla pulizia delle stesse, conferendo i rifiuti nei contenitori appositamente predisposti dal Servizio addetto alla raccolta dei rifiuti urbani **o presso il Centro di raccolta comunale**. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal Servizio pubblico saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.

Art. 42 - Carico, scarico e trasporto di merci e materiali

Fermo restando quanto già disposto dai rispettivi Regolamenti Comunali di Polizia Locale, chiunque effettuando operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, deposita o lascia cadere sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata su ordine diretto del Comune, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento contravvenzionale, ai sensi di legge e di Regolamento.

Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di materiali e merci lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere lungo il percorso tali materiali ed eventualmente intervenire per rimuoverli.

Qualora non sia effettuata la pulizia, questa verrà eseguita dall'apposito Servizio, rimettendo i costi sostenuti al responsabile.

Art. 43 - Obblighi diversi

Chi effettua operazioni relative alla costruzione, rifacimento o ristrutturazione di fabbricati in genere, chiunque gestisce un cantiere di lavorazioni edili, è tenuto a pulire quotidianamente e alla cessazione dell'attività le aree pubbliche o ad uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali operazioni ed, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Art. 44 - Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e aree pubbliche o di uso pubblico, compreso il verde, sono tenute a evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno in tal senso essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e provvedere personalmente all'asporto di escrementi solidi e al loro deposito preferenzialmente nei contenitori specifici o ove non disponibili in quelli dell'umido.

Art. 45 - Pulizia delle aree adibite a spettacoli di tipo saltuario

Le aree adibite a spettacoli di tipo saltuario (spettacoli viaggianti, luna park, ecc.) devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di luna park.

Fermo restando le obbligazioni relative all'assoggettamento alla tariffa giornaliera di cui all'art. 238 del D.Lgs n. 152/2006, ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato per lo spazzamento dei rifiuti urbani esterni dovrà ricadere sui gestori delle attività di che trattasi.

Al momento della concessione d'uso del suolo pubblico per spettacoli viaggianti il Comune interessato può disporre, a garanzia delle operazioni di pulizia dell'area, che il richiedente costituisca valida cauzione, sotto forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni occupati.

Art. 46 - Pulizia dei mercati

I concessionari e occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, qualora non ricada nelle competenze del Comune, devono mantenere pulito il suolo al di sotto dei banchi e attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo per frazione merceologica i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e conferendo gli stessi al Servizio Igiene Urbana secondo le modalità indicate dal gestore.

Art. 47 - Esercizi stagionali

Esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi dovranno comunicare al gestore la data di inizio dell'attività con almeno 15 giorni di anticipo, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani, oppure la predisposizione di apposita articolazione del pubblico servizio.

È fatto obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza e al loro conferimento nei contenitori per rifiuti solidi urbani collocati dal gestore su area pubblica, oppure nei contenitori messi a disposizione attraverso la sopracitata speciale articolazione del pubblico servizio.

TITOLO III - SANZIONI

Capo I - divieti

Art. 48 - Divieti generali

È vietato l'abbandono, lo scarico e il deposito incontrollato, se pur temporaneo, dei rifiuti, incluse le cartacce e i mozziconi di sigaretta, in aree pubbliche e in aree private soggette ad uso pubblico, nonché in aree private.

È fatto divieto di scaricare rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private, o nei pozzetti e caditoie stradali.

È vietato versare o far scorrere sulle aree pubbliche o di uso pubblico, liquidi che rechino lordure, lascino tracce sul suolo, esalino cattivi odori.

È vietata, a persone non autorizzate, qualunque operazione di cernita, recupero o rovistamento di qualsiasi materiale conferito comunque al servizio pubblico per lo smaltimento.

È vietata l'attività di smaltimento dei rifiuti urbani, nelle sue varie fasi, da parte di privati che non operino su concessione del Comune.

I rifiuti speciali ed i rifiuti pericolosi non possono essere smaltiti per mezzo del normale servizio di raccolta stradale dei rifiuti urbani.

È vietato incendiare o bruciare i rifiuti.

Art. 49 - Divieto di conferimento indifferenziato al servizio di raccolta degli imballi

In adempimento del D.Lgs 152/2006 è fatto divieto di conferimento al servizio pubblico di raccolta degli imballi terziari non differenziati.

La raccolta degli imballaggi secondari e terziari è normata dall'articolo 221, comma 4 del D.Lgs 152/2006, mentre Per Gli imballaggi primari e secondari possono essere conferiti, nei limiti previsti dal presente Regolamento, con le seguenti specifiche:

Vetro-Plastica-Metallo

- tramite contenitori stradali o porta a porta;
- tramite appositi contenitori scarrabili posizionati presso il Centro di Raccolta;
- tramite appositi servizi monoutenza appositamente attivati (raccolta presso le utenze commerciali, ecc.).

Carta e cartone

- per limitati quantitativi tramite contenitori stradali o porta a porta;
- tramite appositi cassoni scarrabili posizionati presso il Centro di Raccolta;

- tramite appositi servizi monoutenza appositamente attivati (raccolta cartoni presso le utenze commerciali, ecc.).

Altri

- tramite appositi contenitori posizionati presso il Centro di Raccolta o le stazioni ecologiche attrezzate.

Capo II – controlli e sanzioni

Art. 50 - Vigilanza sul servizio

La vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento è affidata agli organi di Polizia a valenza Statale, all'ufficio di Polizia Locale, agli agenti del CFS, della Polizia Provinciale o delle guardie ambientali incaricate dal Comune o dalla Comunità Montana, oltre che dagli addetti appositamente designati dell'Amministrazione Comunale.

Si precisa che l'accertamento a mezzo apparecchi elettronici comprende fotocamera, macchina fotografica e tutte le altre apparecchiature correlate.

Quando non vi è la flagranza l'agente accertatore, prima di elevare il verbale, darà l'avvio del procedimento.

I soggetti di cui al precedente paragrafo sono autorizzati ad effettuare i controlli dei rifiuti conferiti anche con apparecchiature elettroniche, fotografiche, videocamere, ad aprire i sacchetti per verificarne il contenuto ed a compiere ogni altro accertamento utile a stabilire la proprietà degli stessi.

La vigilanza sotto il profilo igienico-sanitario sul servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti nel territorio comunitario, nelle sue varie fasi, è affidata ai competenti servizi della U.S.L.

La vigilanza sotto il profilo della protezione ambientale è affidata a competenti servizi ARPAV.

Art. 51 – Sanzioni

1. Fermo restando quanto già previsto dal D.L. 152/2006 e dalle vigenti norme di natura penale, civile e amministrativa, coloro i quali contravverranno alle prescrizioni di cui al presente Regolamento, in via generale, saranno soggetti alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 15.000,00 (art. 10 L. 689/1981) con oblazione in via breve di euro 50,00 con le modalità e procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981, nr. 689 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Sono fatti salvi gli importi e provvedimenti sanzionatori richiamati per specifici articoli (art. 16 comma 2 L. 689/1981) del regolamento come riportato nella successive tabelle, parte integrante del presente Regolamento. È inoltre prevista, nel caso di più violazioni dei disposti di cui al presente regolamento, la sommatoria delle sanzioni amministrative previste per ogni singola infrazione commessa.
3. Nei casi di **recidiva** l'importo minimo applicabile previsto per la violazione dei vari articoli viene incrementato aumentando l'importo previsto per l'oblazione in via breve per il numero di volte in cui risulta accertata la violazione al presente regolamento.
4. **RECIDIVA** - Sono considerate conseguenti, per l'applicazione dell'inasprimento graduale delle somme e sanzioni accessorie, le violazioni accertate entro un periodo di 365 giorni dall'ultima violazione accertata. Le violazioni accertate tra loro, con intervallo superiore a 365 giorni, non sono considerate conseguenti.
5. Per le violazioni al presente regolamento, oltre alle sanzioni pecuniarie previste, è data facoltà all'atto della contestazione di intimare ai trasgressori di rimuovere eventuali rifiuti e cessare il comportamento scorretto. L'inottemperanza all'ordine verrà perseguita a norma dell'art. 650 del Codice Penale ed all'eventuale ripristino provvederà l'Amministrazione, a spese dei trasgressori previste in euro 100,00 (cento euro) per la chiamata d'intervento del personale incaricato, aumentate di euro 50,00 (cinquanta euro) per ogni periodo minimo, rapportato alla mezz'ora, nel quale il personale rimane impegnato nelle operazioni di pulizia e rimozione.
6. La pendenza di verbali non ancora pagati riferibili all'esercizio dell'attività, anche se in fase di ricorso ai vari livelli, elevati a carico di gruppi o associazioni, attività commerciali, di pubblico esercizio o ai loro titolari, previo valutazione caso per caso ed avuto riguardo alla natura della violazione, potrà essere motivo ostativo per ottenere deroghe o altri benefici finché i provvedimenti non siano oblati o definiti.
7. Da parte degli organi competenti può essere adottato l'istituto della diffida amministrativa, che consiste in un invito rivolto dall'accertatore al trasgressore e all'eventuale responsabile in solido, a sanare la violazione. L'invito è contenuto nel processo verbale di accertamento redatto al termine

degli atti di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale", notificato agli interessati ai sensi del successivo articolo 14. Nel caso l'invito effettuato dall'accertatore non venga accolto dal trasgressore, lo stesso sarà punito con le sanzioni previste.

VIOLAZIONE	CASISTICA	SANZIONE (euro)		
		Minima	Massima	Ridotta
Scarico ed abbandono di rifiuti in area privata ad opera di privati cittadini (rif. art. 255 DL 152/06)	Rifiuti urbani o assimilati	25	155	50
	Rifiuti speciali non pericolosi	25	155	50
	Rifiuti ingombranti	105	620	210
	Rifiuti urbani pericolosi	105	620	210
	Rifiuti speciali pericolosi	105	620	210
Abbandono , ad opera di privati cittadini, di rifiuti su aree e spazi pubblici o soggetti ad uso pubblico, comprese le rive dei corsi d'acqua (rif. art. 255 DL 152/06)	Rifiuti urbani o assimilati	25	155	50
	Rifiuti speciali non pericolosi	25	155	50
	Rifiuti ingombranti	105	620	210
	Rifiuti urbani pericolosi	105	620	210
	Rifiuti speciali pericolosi	105	620	210
Sversamento di rifiuti liquidi , ad opera di privati cittadini, nelle acque pubbliche superficiali o sotterranee (rif. art. 255 DL 152/06)		105	620	210
Abbandono dei rifiuti derivanti da demolizioni e scavi in qualsiasi area del territorio comunale, ad opera di privati cittadini (rif. artt. 255 DL 152/06)	Rifiuti non pericolosi	25	155	50
	Rifiuti pericolosi	105	620	210
Deposito di rifiuti sopra o attorno ai contenitori di raccolta stradali, anche se in sacchetti chiusi (rif. Regolamento comunale artt. 20 e 21)	Rifiuti urbani o assimilati	25	150	50
	Rifiuti speciali non pericolosi	25	150	50
	Rifiuti ingombranti	50	300	100
	Rifiuti urbani pericolosi	80	480	160
	Rifiuti speciali pericolosi	80	480	160
Deposito di rifiuti davanti al cancello del Centro di Raccolta o attorno ai contenitori stoccaggio esistenti presso lo stesso (rif. Regolamento Ecocentro art. 12)	Rifiuti urbani o assimilati	25	150	50
	Rifiuti speciali non pericolosi	25	150	50
	Rifiuti ingombranti	50	300	100
	Rifiuti urbani pericolosi	80	480	160
	Rifiuti speciali pericolosi	80	480	160
Presso il Centro di Raccolta, conferimento errato di rifiuti , imputabile all'utente (rif. Regolamento Ecocentro art. 12)		25	150	50

Presso il Centro di Raccolta, conferimento di rifiuti speciali senza autorizzazione (rif. Regolamento Ecocentro artt. 6 e 12)		25 + addebito costo smaltimento	150 + addebito costo smaltimento	50 + addebito costo smaltimento
Presso il Centro di Raccolta, conferimento di rifiuti da parte di cittadini non autorizzati (rif. Regolamento Ecocentro art. 6)		50	300	100
Presso il Centro di Raccolta, ingresso al di fuori degli orari di apertura (rif. Regolamento Ecocentro art. 9)		80	480	160
Cernita dei rifiuti nei contenitori predisposti dall'ente gestore (rif. art. 48 e Regolamento ecocentro art. 12)		25	150	50
Conferimento nei cassonetti per il rifiuto secco non differenziato di rifiuti impropri o non adeguatamente confezionati (rif. Regolamento comunale art. 20)	Rifiuti urbani sciolti	25	150	50
	Residui verdi, sassi, ceppaie	25	150	50
	Rifiuti oggetto di raccolta differenziata	25	150	50
	Rifiuti urbani ingombranti	35	210	70
	Rifiuti da attività edilizie	50	300	100
	Rifiuti Speciali non pericolosi	50	300	100
	Rifiuti Speciali pericolosi	80	480	160
Spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dall'ente gestore (rif. Regolamento comunale artt. 20 e 21)		25	150	50
Conferimento nel bidone dell'umido di sfalci potature e ramaglie non sminuzzati e/o ridotti in piccole dimensioni (rif. Regolamento comunale artt. 29 e 30)		25	150	50
Inserimento nei contenitori di rifiuti che possono causare danni o lesioni al personale o ai mezzi di raccolta (rif. Regolamento comunale artt. 20 e 21)		80	480	160
Contravvenzione al divieto di conferimento di rifiuti non minuti nei cestini portarifiuti (rif. Regolamento comunale art. 36)		25	150	50

Contravvenzione all'obbligo di pulizia di terreni non edificati (rif. Regolamento comunale art. 40)		25	150	50
Contravvenzione al divieto di sporcare il suolo pubblico con deiezioni di animali domestici (rif. Regolamento comunale art. 44)		25	150	50
Contravvenzioni agli obblighi imposti ai gestori di pubblici esercizi in aree pubbliche (rif. Regolamento comunale art. 41)		25	150	50
Contravvenzioni agli obblighi imposti ai concessionari ed agli occupanti di posti di vendita nei mercati (rif. Regolamento comunale art. 46)		25	150	50
Contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di esercizi stagionali (rif. Regolamento comunale art. 47)		25	150	50
Conferimento di rifiuti infiammabili accesi , non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore e/o creare pericolo (rif. Regolamento comunale artt. 20 e 21)		80	480	160
Conferimento non autorizzato di imballaggi al servizio pubblico (rif. Regolamento comunale art. 49)		25	150	50
Mendace autodichiarazione di pratica del compostaggio domestico (rif. Regolamento comunale art. 29)	Perdita del diritto alla riduzione sulla tassa rifiuti, ove prevista, e pagamento di una somma tra 25 € e 150 €			

Contravvenzione al divieto di incendiare e bruciare i rifiuti (rif. Regolamento comunale art. 48)	Rifiuti non pericolosi	25	150	50
	Rifiuti pericolosi	80	480	160

Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree adibite a carico e scarico delle merci ovvero di affissione di manifesti (rif. Regolamento comunale art. 42)		25	150	50
Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree interessate da cantieri , quotidianamente ed alla cessazione delle attività (rif. Regolamento comunale art. 43)		25	150	50

8. **CASI DI PARTICOLARE GRAVITÀ**

Per le ipotesi sotto riportate considerate di particolare gravità, viene previsto l'importo fisso per la violazione che sarà la base per l'applicazione del dispositivo della recidiva (Art. 51 comma 3 regolamento). Per i casi elencati non è prevista l'applicazione della diffida amministrativa (Art. 51 comma 7 regolamento).

VIOLAZIONE	CASISTICA	SANZIONE (euro)
Conferimento nei contenitori per la raccolta differenziata di rifiuti relativi ad altre raccolte differenziate (rif. Regolamento comunale art. 21)	(Nel precedente Regolamento le sanzioni previste erano minima 50, massima 300, ridotta 100 €)	150
Contravvenzione per conferimento da parte di utenze non iscritte al ruolo presso il Comune di Feltre (rif. Regolamento comunale)		160

Salvo disposizioni diverse da parte della Provincia, come previsto dall'art. 263 del D.Lgs 152/2006, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle disposizioni di cui agli artt. 255 e 256 del medesimo Decreto, sono devoluti alla Provincia e sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale.

Gli introiti derivanti dalle sanzioni applicate ai sensi del presente Regolamento confluiranno nelle casse comunali per il miglioramento della qualità del servizio.

Art. 52 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani entra in vigore immediatamente dopo l'approvazione del Consiglio Comunale e la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Ogni disposizione contraria o incompatibile con il testo di codesto Regolamento è da considerarsi abrogata.